



12 NOV 2013

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *SPSJM/13*

Roma, addi *11.11.13*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3398/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DETERMINAZIONE DEI
PARAMETRI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER
LA PROFESSIONE FORENSE (L.
247/2012-ART.13)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



*_05.LEG.11/11/2013.0007824.E



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 03398/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio Legislativo.

Schema di decreto ministeriale – “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 4 aprile 2013 trasmessa con nota in pari data prot. n. 0006552.U, pervenuta il 7 ottobre 2013, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e considerato:

I-Espone la relazione illustrativa che la proposta di decreto ministeriale all’esame della Sezione dà attuazione alla previsione di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Tale norma di legge, coerentemente con la previgente disciplina di cui al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – che ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate ed il

rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale) – dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati e disciplina le modalità di adozione del relativo decreto ministeriale, prevedendo che lo stesso debba essere emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense. Riferisce ancora la relazione che, di conseguenza, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 citata, il precedente D.M. n. 140 del 2012 non è più applicabile agli avvocati. Espone altresì che la legge n. 247, da un lato, resta coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, laddove – venuto meno il sistema tariffario – subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti; dall'altro, se ne discosta sensibilmente nella parte in cui il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziale, ma è previsto anche in altri casi, e cioè: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge.

In ordine alla proposta del Consiglio nazionale forense, riferisce l'Amministrazione che dalla relazione che l'accompagna “si apprende” che l'obiettivo primario della stessa è quello di superare una delle maggiori criticità evidenziate dal pregresso sistema di determinazione dei parametri, e cioè, la imprevedibilità dei costi del servizio legale: il risultato sarebbe, ad avviso del Consiglio nazionale, “un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi”, svincolato da “criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato , così da stimolare la celerità del giudizio”.

Nel nuovo sistema il parametro non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al fruitore della prestazione, con ciò ponendo quest'ultimo nella condizione di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici dell'azione legale.

Circa lo schema di decreto, l'Amministrazione evidenzia che lo stesso è stato redatto

mantenendo inalterato l'impianto dello schema proposto dal CNF e confermandone in larga parte il contenuto, con modifiche rese necessarie, in particolare, ai fini di armonizzazione della odierna proposta alle previsioni del precedente decreto n. 140 del 2012; vengono altresì introdotte disposizioni in materia di incentivazione della soluzione transattiva e di "sanzione" del ricorso al giudice nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate; sono state inoltre espunte dal testo alcune prescrizioni in materia penale ed apportate modifiche alle tabelle allegate con riguardo alle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio nonché riduzioni del loro numero, procedendo anche ad alcuni accorpamenti "analogici".

Particolare attenzione pone la relazione illustrativa in ordine ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali".

Riferisce l'Amministrazione che la proposta del CNF registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, del D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004-2012, con un incremento complessivo del 24,1%), "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Ritenendo ingiustificato, sia sul piano tecnico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso) sia sul piano politico (alla luce dell'attuale delicata congiuntura economica) tale incremento, l'Amministrazione provvedeva alla modifica degli importi proposti, individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali e quelli proposti e intervenendo quindi sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

Osserva peraltro l'Amministrazione che l'utilizzo di tale criterio ha comportato l'individuazione di un "compenso medio certamente ridotto rispetto a quello proposto, ma incrementato almeno del 50% rispetto a quello attuale (spesso anche di più)"; precisa altresì che, laddove non è stato possibile utilizzare tale criterio, per l'esistenza di un numero di tabelle superiore a quello fissato dal D.M. 140/2012, gli importi sono stati individuati secondo un criterio di coerenza e armonizzazione con i precedenti,

tenendo conto, in alcuni casi, anche dell'accordo raggiunto con le associazioni forensi (tabelle nn. 6 e 19).

Tuttavia – osserva ancora la relazione illustrativa – nonostante il descritto contenimento degli importi, la relazione tecnica dell'Ufficio Bilancio del Ministero ha rilevato che la proposta in esame comportava, specie nella materia penale, ove non risultava più prevista la riduzione del 50% di cui al D.M. 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, “un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360”.

In relazione a tali osservazioni, l'Amministrazione procedeva ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici; veniva inoltre introdotta, all'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto, la previsione della riduzione, di regola, del 30 per cento dei compensi per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio penale a spese dello Stato; non si riteneva, invece, di “aggravare ulteriormente la percentuale di abbattimento, né di allinearla a quanto già previsto in materia civile (50 per cento) in considerazione della “specificità dell'attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona”.

Conclude in proposito la relazione che in tutti i casi, comunque, i parametri numerici indicati nelle tabelle “hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle tabelle del D.M. 140/2012”.

II- Lo schema di regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I, che reca le “Disposizioni generali”, si compone di tre articoli.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito applicativo, sottolinea il carattere residuale dei parametri e ribadisce il principio di proporzionalità della determinazione del compenso all'importanza dell'opera.

L'articolo 2 introduce il rimborso forfettario per spese generali quantificato in misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso; l'articolo 3 reca una

disposizione in tema di applicazione analogica.

Il Capo II, che reca "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile amministrativa e tributaria" è suddiviso in otto articoli.

L'articolo 4 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi, specificati, in particolare, nel comma 1, sottolineando l'assenza di vincolatività degli stessi; vengono altresì disciplinati, in particolare: i casi di difesa di più clienti (comma 2), di assistenza di entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio (comma 3) e di riduzione del compenso per l'assistenza ad un solo soggetto (comma 4); il comma 5 declina le fasi del giudizio rispetto a ciascuna delle quali, e con riferimento agli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione: a) fase di studio; b) fase introduttiva del giudizio; c) fase istruttoria; d) fase decisionale; e) fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo; f) fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo; i commi da 6 a 9 introducono una sorta di incentivo "deflattivo"; il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di "class action".

L'articolo 5 reca criteri per la determinazione del valore della controversia.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la determinazione dei compensi spettanti per cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 6), relativamente ai giudizi non compiuti (art. 7), per il caso di pluralità di difensori e società professionali nonché per il domiciliatario (art. 8).

L'articolo 9 provvede in materia di compensi spettanti ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio; l'articolo 10 disciplina l'ipotesi di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali; l'articolo 11 si riferisce all'attività svolta al di fuori della sede in cui l'avvocato esercita in via prevalente.

Il Capo III, che reca "Disposizioni concernenti l'attività penale", si compone di sei articoli.

L'articolo 12 indica, al comma 1, i criteri parametrici per la determinazione del compenso nelle cause penali in modo del tutto analogo a quanto stabilito dall'articolo 5 per le cause di cui al Capo II; il comma 2 prevede la riduzione del 30 per cento dei

compensi per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (in parallelo alla disposizione vigente da tempo per il settore civile, dove, come già esposto, è prevista una riduzione del 50 per cento).

Gli articoli 13, 14 e 15 recano disposizioni analoghe a quelle riportate, rispettivamente, negli articoli 7, 8 e 27, con i soli adattamenti riferiti alla materia penale, in materia di giudizi non compiuti, incarichi conferiti a società di avvocati, trasferte.

L'articolo 16 dispone in materia di compenso per l'assistenza legale alla parte civile;

l'articolo 17 ripropone quanto previsto dall'articolo 9, per i praticanti di cui al Capo II.

Il Capo IV, che reca "Disposizioni concernenti l'attività "stragiudiziale", si compone di 10 articoli.

L'articolo 18 disciplina il compenso da liquidare per le prestazioni stragiudiziali, stabilendone la onnicomprensività in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

L'articolo 19 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi in analogia a quanto previsto per le cause di cui al Capo II e al Capo III.

L'articolo 20 prevede la autonoma determinazione del compenso per l'attività stragiudiziale che, pur connessa ad un giudizio, abbia una sua autonoma rilevanza.

Gli articoli da 21 a 25 recano disposizioni speculari agli articoli 6, 7, 8, 9 e, ancora, 7 in materia, rispettivamente, di : determinazione del valore dell'affare (art. 21), cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 22), pluralità di difensori e società professionali (art. 23), praticanti avvocati abilitati al patrocinio (art. 24), incarichi non portati a termine (art. 25).

L'articolo 26 disciplina le prestazioni con compenso a percentuale: trattasi di prestazioni che non rientrano nel caso tipico dell'attività giudiziaria ma ne sono in qualche modo connesse, la cui particolare tipologia giustifica il ricorso ad un compenso a percentuale modulata secondo parametri indicati dalla norma stessa.

L'articolo 27 dispone in materia di trasferte ed è applicabile anche alle controversie di cui ai Capi II e III, giusta rinvio di cui agli articoli 11 e 15.

Il Capo V, che detta le disposizioni transitorie e dispone in tema di entrata in vigore del decreto, si compone di due articoli, di cui, il primo (art. 28), introduce disposizioni

temporali e, il secondo (art. 29), indica la data di entrata in vigore del regolamento.

III – Ritiene la Sezione che lo schema di regolamento proposto sia conforme, nei sensi di seguito indicati, alle finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati (nella specie, con specifico riguardo al profilo economico, nel che è l'essenza stessa dello schema normativo), nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, postulata dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si concretizzano, per quanto concerne l'odierna proposta, nella definizione di un "sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi" nell'ottica della semplificazione del sistema di definizione degli onorari, cui si riferisce la relazione del Consiglio nazionale forense, il cui impianto è stato, in linea di massima e pur con le dovute rettifiche, recepito dalla stessa Amministrazione.

Il testo della proposta regolamentazione non si sottrae, peraltro, ad alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

III.1. – Il Collegio ha già osservato, al punto I dell'odierno parere, che particolare attenzione pone la relazione illustrativa ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali"; in altri termini – va ricordato – esponeva il Ministero che la proposta del Consiglio nazionale forense registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, di cui al D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004-2012, con un incremento complessivo del 24,1%, "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Va ancora ricordato, per completezza espositiva, che l'Amministrazione, ritenendo ingiustificato, sul piano tecnico e politico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso), tale incremento, ha provveduto alla modifica degli importi proposti, intervenendo sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

Precisava ancora la relazione che, nonostante tale "abbattimento", permaneva ancora una misura dell'incremento sensibilmente elevata rispetto ai precedenti parametri; a ciò

si aggiungevano le osservazioni dell'Ufficio Bilancio del Ministero, che rappresentavano "un rilevante aggravio di oneri economici connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360".

Il che determinava l'Amministrazione a procedere ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici; ciò non evitava comunque una conclusione sull'entità dei parametri numerici indicati nelle tabelle, secondo cui gli stessi "hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle tabelle del D.M. 140/2012".

Rilevato quanto sopra il Collegio si è fatto quindi doverosamente carico della questione concernente la misura dei parametri numerici individuati dall'Amministrazione, al fine di verificarne la legittimità, anche in funzione di una "facile" obiezione in ordine ad una ipotetica eccessività dei compensi previsti.

Va preliminarmente chiarito – ancora una volta – che i parametri indicati nello schema di decreto si applicano "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge" (art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012 cit.).

Ciò posto, va osservato che, se può concettualmente configurarsi una forma di "dirigismo" per i riflessi pubblicitici di alcune professioni liberali, non può certamente non rilevarsi che la professione legale si inquadra, quanto ai compensi spettanti, in un contesto europeo, pressoché generalizzato, di "libero mercato": di ciò risente la previsione di parametri che tendono, dichiaratamente, al "giusto compenso", pur nell'incontrovertibile carattere di obbligatorietà del patrocinio legale, che non potrebbe, in astratto, non incidere sulla fruibilità del servizio pubblico erogato dai professionisti di cui trattasi in punto di logicità dei parametri stessi.

Ma lo schema di regolamento che ne occupa è specificatamente attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca alcuni punti fermi da cui l'interprete non può

discostarsi.

In primo luogo, e in via assorbente, il terzo comma dell'articolo 13 della norma primaria, di cui alla legge n. 247 del 2012, stabilisce espressamente che "la pattuizione dei compensi è libera". Il che appare dirimente ai fini della esposta questione.

Quanto ai criteri per la definizione dei parametri, il successivo comma 7 prescrive esclusivamente che "i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi".

Nulla si dice in ordine alla misura del compenso; e nulla avrebbe potuto dire il comma 7, pena una evidente contraddittorietà interna rispetto alla prescrizione di cui al comma 3.

A tutto concedere, quanto alla ragionevolezza dei criteri, basti rinviare alle indicazioni specificatamente contenute nell'articolo 4 dello schema di regolamento.

La norma primaria circoscrive espressamente, in conclusione, la discrezionalità dell'Amministrazione nella materia di cui trattasi: il che non consente al Collegio di formulare ulteriori osservazioni che andrebbero ad impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione.

III.2. – A diversa conclusione si deve pervenire per quanto concerne il profilo della liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, per la quale gli importi vengono ridotti, di regola, del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, ultimo periodo, a fronte di quanto già previsto in materia civile (riduzione del 50 per cento).

Pur condividendo solo in parte le ragioni del minore abbattimento esposte nella relazione illustrativa (id est, specificità della attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona), non sembra al Collegio ragionevole l'assunto alla base del minore abbattimento, identificabile, sostanzialmente, in una ritenuta maggiore "dignità" dell'attività defensionale nel settore giudiziale di cui trattasi.

Si suggerisce, pertanto, un ridimensionamento del parametro, in misura pari al 5/10 per

cento, avuto altresì riguardo alle esigenze di bilancio prospettate dal competente ufficio del Ministero e, non ultimo, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della norma primaria, secondo cui "dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

III.3 – Alcune annotazioni di carattere "strutturale" vanno riferite al preambolo dello schema normativo.

Si evidenzia, in primo luogo, al primo "Visto", che il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 va più correttamente inserito in periodo immediatamente precedente a quello concernente la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il riferimento a quest'ultima va opportunamente riformulato nei seguenti termini: "Vista la nota del, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Il periodo di cui al secondo "Visto" va riformulato come di seguito: "Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Occorre infine integrare il preambolo con il richiamo della proposta del CNF, inserendo, immediatamente prima del richiamo al parere del Consiglio di Stato, il seguente periodo: "Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 24 maggio 2013,".

Infine, il preambolo dello schema va integrato con l'indicazione dell'avvenuto adempimento dell'incombente di trasmissione dello stesso alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che va inserita in periodo immediatamente successivo a quello relativo all'acquisizione del parere di questo Consesso e immediatamente prima del riferimento alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

III.4 – Quanto all'articolato, si osserva, con riguardo all'articolo 1, che dalla relativa intitolazione va espunto il periodo "Parametro generale del compenso"; il comma 2 va inserito, più propriamente, quale comma 1, nell'articolo 2; in tale articolo, l'attuale comma 1 assume la numerazione "2".

Gli articoli 1 e 2 vanno nel contempo integrati come di seguito: nell'articolo 1, comma

1, prima riga, dopo la parola “disciplina” vanno inserite le parole “per le prestazioni professionali” e, dopo la parola “avvocato”, va inserito il seguente periodo: “quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta”; alla terza riga, vanno soppresse le parole “giudiziale anche officiosa e” e sostituite dalla parola “nonché”; ancora alla terza riga, le parole “o prevista dalla legge” vanno sostituite dalle parole “o prestazioni officiose previste dalla legge”; alla fine del periodo, prima del punto, va inserito il seguente periodo: “, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.”

Relativamente all’articolo 2, secondo comma, seconda riga, le parole “liquidato un rimborso di spese forfettarie” vanno espunte dal testo e sostituite dalle altre *“dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie”*; alla terza riga, dopo la parola “compenso” va inserita la parola “totale”; ancora alla terza riga, fine periodo, dopo la parola prestazione, va inserito il seguente periodo: “fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferte.”

Quanto all’articolo 3, comma 1, prima riga, la parola “Quando” va sostituita dalle parole: “Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2”; dopo la parola “compensi” vanno inserite le seguenti: “ed i rimborsi”.

Al Capo II, nella intestazione, vanno espunte dal testo le parole “civile, amministrativa e tributaria”: ciò in quanto non si tiene conto di ulteriori sedi giudiziali esistenti, in Italia (ad esempio, Corte costituzionale) e all’estero (ad esempio, Corte di giustizia CE, CEDU, Tribunali internazionali in genere).

Nell’articolo 4, la intestazione va integrata, a fine periodo, con le parole “in sede giudiziale”; al comma 4, seconda riga, dopo la parola “professionale” vanno inserite le parole “nei confronti di questi”; al comma 8, prima riga, la parola “liquidato” va sostituita dalle parole “da liquidare”.

Nell’articolo 5, comma 1, prima riga, dopo le parole “il valore della causa” va inserito il seguente periodo: “ – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma”;

quanto al comma 3, va riproposto il rilievo della omessa considerazione di ulteriori organi giurisdizionali italiani e stranieri, con conseguente necessità di integrazione; al comma 5, prima riga, per evidente refuso, la parola “risulta” va sostituita dalla parola “risulti”; parimenti al comma 6, terza riga.

L'articolo 7, comma 1, seconda riga, dopo la parola “cessazione”, va integrato con le parole “per qualsiasi causa”.

Nell'articolo 11, comma 1, prima riga, le parole “l'avvocato” vanno sostituite dalle parole “all'avvocato”.

Nell'articolo 12, comma 1, prima riga, dopo la parola “compenso” vanno inserite le parole “spettante per l'attività penale”; al comma 3, lettera a), prima riga, dopo le parole “per fase di studio”, prima della punteggiatura vanno inserite le parole “, ivi compresa l'attività investigativa”, con ciò recependo, almeno in parte, una esigenza già rilevata in occasione del parere emesso da questa Sezione in data 18 giugno 2013, numero 00161; sempre alla lettera a), seconda riga, dopo le parole “le relazioni o” va inserita la parola “i”.

Nell'articolo 13, comma 1, prima riga, dopo le parole “a termine”, vanno inserite le parole “per qualsiasi causa”.

Nell'articolo 19, ad inizio della prima riga, va indicata la numerazione del comma : “1.”; alla quarta riga, a fine periodo, dopo la parola “trattate” va inserita la punteggiatura; alla quinta riga, prima della parola “contrastati”, la parola “dei” va espunta e sostituita dalla parola “di”.

Nell'articolo 21, comma 1, prima riga, dopo la parola “determinato” va inserito il periodo “- salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -”; sempre alla prima riga del comma 1, dopo la parola “il valore”, va espunta dal testo la parola “della”; parimenti, alla quarta riga, prima della parola “legislazione”, la parola “alla” va sostituita dalla parola “della”; al comma 5, prima riga, prima della parola “riguardo”, la parola “avrà” va sostituita dalla parola “ha”; al comma 6, seconda riga, dopo la parola “enunciati”, le parole “la stessa” vanno sostituite dalle parole “lo stesso”; dopo il comma 7, per evidente refuso, risulta numerato un inesistente comma 8.

Nell'intestazione dell'articolo 23, dopo la parola "società", va espunta dal testo la parola "di".

Nell'intestazione dell'articolo 25, la parola "al" va sostituita dalla parola "a"; alla seconda riga, dopo la parola "cessazione", vanno inserite le parole "per qualsiasi causa".


IV – In conclusione, il Collegio ritiene di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di regolamento proposto, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.


L'ESTENSORE

Bruno Mollica



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Schema di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 22 novembre 2013)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense,

riunito nella seduta amministrativa del 22 novembre 2013

- Visto l'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa, riconoscendone l'invulnerabilità anche attraverso il principio della garanzia della difesa tecnica;
- Visto l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 13, comma 6, ove prevede che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della giustizia si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge;
- Vista la proposta di questo Consiglio nazionale forense di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, inoltrata al Ministero della giustizia il 24 maggio 2013;
- Visto lo schema di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, pervenuto a questo Consiglio in data 2 ottobre 2013;
- Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato dell'11 novembre 2013, n. 4514;
- Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute comunicazioni dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Aosta, Bari, Bologna, Ferrara, Firenze, Lecce, Macerata, Palermo, Pescara, Ravenna, Roma, Torre Annunziata, Trani, Udine, Varese, Vercelli, dall'Unione Triveneta, dalle associazioni A.G.I., A.I.A.F. ed A.N.F., con le quali sono state formulate una serie di osservazioni, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante;
- Considerato che tra le osservazioni più frequenti si lamentano importi bassi, particolarmente per le controversie dinanzi al Giudice di pace, per le cause di valore più modesto dinanzi al Tribunale, per il precetto, i procedimenti monitori, i procedimenti esecutivi e per l'attività stragiudiziale;
- Premesso che lo schema di decreto recepisce in gran parte l'impianto delineato nella proposta di questo Consiglio;
- Premesso che il parere reso in questa sede, improntato ad uno spirito critico-costruttivo e di collaborazione, è teso a migliorare ulteriormente il provvedimento ministeriale, nel rispetto dei principi di trasparenza, unitarietà e semplicità dei parametri, come prescritto dall'art. 13, comma 7 della legge 247/12;
- Sentito il Relatore, Cons. Avv. Aldo Morlino, coordinatore della Commissione Parametri del Consiglio;

OSSERVA

Quanto alla riduzione dei compensi e delle tabelle, ed in particolare ai compensi per taluni procedimenti, per gli arbitri e per l'attività di consulenza.

1. Rispetto alla originaria proposta del Consiglio nazionale forense, lo schema di decreto ha provveduto ad un abbattimento dei compensi, attuato in maniera più ampia per i procedimenti di valore più modesto, con la conseguenza di una notevole riduzione degli importi. Tale abbattimento rischia di penalizzare gravemente i professionisti più giovani, che incontrano maggiori difficoltà nell'intraprendere la professione; nella relazione ministeriale, peraltro, non risultano indicate valide ragioni giustificative dell'abbattimento.

Si suggerisce pertanto di procedere ad un aumento dei compensi per le fasce di minor valore, particolarmente per quelle dinanzi al Giudice di Pace, nonché per precetto, procedimenti monitori e procedure esecutive (anche attività materiali come le notificazioni possono in alcuni casi essere gravose, laddove ad esempio vanno reiterate per l'irreperibilità del debitore, il che è sempre più frequente nelle attuali condizioni di crisi economica).

2. Lo schema di decreto ha altresì ridotto da quaranta a ventisei le tabelle recanti l'indicazione dei compensi in relazione alla tipologia di procedimento giudiziale e di attività dell'avvocato, procedendo a soppressioni ed accorpamenti. Pur essendo apprezzabile l'intento di semplificazione sotteso a tale opzione, è doveroso segnalare che essa comporta una minore analiticità e chiarezza non solo per il cittadino, ma soprattutto per l'operatore, che può avere maggiori difficoltà nell'individuare con esattezza la tabella da applicare al caso concreto. In alcuni casi, poi, l'accorpamento e/o la soppressione delle tabelle potrà comportare gravi incertezze applicative. È il caso della tabella prevista per i compensi degli avvocati che operano come arbitri: mentre l'originaria proposta del CNF presentava due distinte tabelle, una per l'arbitro unico, l'altra per i componenti il collegio arbitrale, lo schema di DM in esame presenta un'unica tabella genericamente rubricata "arbitrato", non chiarendo se i compensi indicati siano attribuibili a ciascuno dei componenti del collegio arbitrale ovvero debbano essere divisi. In tale seconda ipotesi si verificherebbe una disparità di trattamento tra l'arbitro unico, che percepirebbe una somma maggiore, ed i singoli componenti del collegio arbitrale, che percepirebbero la stessa somma divisa tra loro, sebbene al collegio arbitrale si faccia ricorso proprio per le controversie di maggiore difficoltà.

Certamente la soluzione sarebbe quella di ripristinare la doppia tabella; appare più opportuno tuttavia che, attraverso una nota in calce alla tabella n. 26 "Arbitrato", si specifichi che i compensi sono dovuti ad ogni singolo arbitro/componente del collegio arbitrale e che al Presidente sia dovuto un compenso maggiorato del 30 per cento, in ragione delle maggiori responsabilità nonché per le più numerose attività condotte.

3. Analoga e forse ancor più grave criticità è legata all'accorpamento delle tabelle originariamente previste in materia di assistenza e consulenza stragiudiziale, ridotte da sei ad una. L'accorpamento non appare coerente con l'ovvia considerazione che assistenza e consulenza sono attività diversificate, accomunate dall'unica circostanza di non essere svolte nell'ambito di procedimenti giurisdizionali pendenti, né sembra coerente con i principi ispiratori di trasparenza, unitarietà e semplicità. Se l'avvocato svolge entrambe le tipologie di attività (ad esempio presta assistenza nell'ambito dello svolgimento di un'assemblea o di altro organo di una persona giuridica, e redige un parere legale su di una questione connessa) ha diritto ovviamente ai compensi previsti per entrambe le attività: l'unificazione della tabella rischia dunque di comportare un indebito abbattimento dei compensi dovuti, laddove invece, in funzione del condivisibile obiettivo di ridurre i carichi giudiziari, proprio le attività stragiudiziali andrebbero opportunamente tutelate e promosse, perché spesso, se ben condotte, possono appunto contribuire in modo determinante al contenimento del contenzioso.

Si suggerisce pertanto, in assenza di un ripristino delle originarie tabelle, di evidenziare la distinzione tabellare tra attività di assistenza e attività di consulenza, aggiungendo una tabella specificamente dedicata ai compensi per l'attività di consulenza (cfr. Proposta CNF, tabelle n. 34).

Quanto all'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, co. 9).

4. La misura della riduzione del 50% dei compensi dovuti all'avvocato nei casi di cui all'art. 4, co. 9 appare inutilmente punitiva: proprio a fronte del rischio di declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale è spesso necessario, per l'avvocato, condurre gravose attività di studio delle condizioni e dei presupposti dell'azione, e redigere atti particolarmente complessi ed articolati. Pur avendo prospettato il rischio della inammissibilità, è frequente infatti il caso in cui il cliente chiede comunque all'avvocato di procedere presentando la domanda giudiziale, e non si vede perché in questi casi i compensi debbano essere in via di principio dimezzati.

Si segnala pertanto la manifesta irragionevolezza della disposizione che abbatte i compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, co. 9) e se ne suggerisce la soppressione. In subordine si suggerisce di prevedere uno specifico obbligo di motivazione sul punto per il giudice che liquida le spese legali applicando i parametri.

Quanto alla mancata previsione della possibilità di raddoppiare il compenso in caso di cause di particolare complessità, e di quadruplicarlo in caso di cause di straordinaria importanza.

5. La relazione di accompagnamento allo schema di decreto segnala come superflue le previsioni in esame. Fermo restando invece che i parametri sono soprattutto uno strumento necessario al giudice per la liquidazione delle spese, tale previsione fornisce a questi un ulteriore criterio di esercizio della propria responsabile discrezionalità nel determinarne l'ammontare, in casi dove è possibile apprezzare un particolare livello di difficoltà per la numerosità e la delicatezza delle questioni giuridiche trattate, o in casi che presentano un'importanza straordinaria, in relazione agli effetti che il giudizio può comportare.

Si suggerisce pertanto di ripristinare le previsioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della proposta CNF (civile), nonché quelle analoghe di cui all'art. 3, comma 2 e 3 (penale).

Quanto alla soppressione della fase post decisione.

6. Appare chiaramente il frutto di un equivoco la soppressione in parola, motivata nella relazione ministeriale dal rilievo per cui sarebbe già prevista una tabella per il processo esecutivo. Non si tratta affatto di una duplicazione, ma di attività diverse: un conto è l'assistenza prestata dall'avvocato in un procedimento giurisdizionale esecutivo, altro conto è l'attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, come ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente, le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione. Prevedendo una specifica voce di compenso correlata a questa fase, la proposta del CNF mira a contenere i costi in capo al cliente mentre, paradossalmente, la soluzione scelta dal Ministero comporta l'effetto di aumentarli, giacché le predette attività dovranno allora costituire necessariamente oggetto di altro mandato.

Si suggerisce pertanto il ripristino, nelle tabelle, della riga 5, "compenso per prestazioni post decisione".

Quanto alla determinazione delle spese generali.

7. Lo schema di decreto indica al riguardo un minimo del 10% ed un massimo del 20%. In questo modo si lascia eccessivo spazio alla discrezionalità del giudice, già particolarmente ampia ove si consideri che, rispetto ai valori parametrici, questi può valutarne l'aumento fino all'80% e la diminuzione fino al 50% (rispettivamente 70 e 30% le percentuali originariamente proposte dal CNF). Con la conseguenza che si rischierebbero improprie disparità di trattamento e disomogeneità anche in funzione dell'ufficio giudiziario e/o financo del singolo magistrato afferente all'ufficio.

Si suggerisce pertanto di determinare, come del resto suggerito dal Consiglio di Stato, le spese generali nella misura fissa (media) proposta dal CNF (15%), eliminando di conseguenza all'art. 2 le parole: «di regola».

8. Le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sull'art. 2 dello schema di decreto insistono sulla necessità di ribadire quanto già disposto dall'art. 13, comma 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero che il rimborso delle spese forfetarie sia dovuto non solo in caso di liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, ma anche in caso di determinazione contrattuale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'uso dell'espressione «di regola» presente nella formulazione dello schema di decreto potrebbe ingenerare il dubbio che la voce "rimborso delle spese forfetarie" non costituisca componente necessaria del compenso dell'avvocato, ma sia applicabile appunto solo nella normalità dei casi, ovvero "di regola" e possa dunque, in alcuni casi, non essere applicata.

Si condivide pertanto l'indicazione del Consiglio di Stato di riformulare l'art. 2, sostituendo le parole: «liquidato un rimborso di spese forfetarie» con le parole: «dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso di spese forfetarie nella misura del».

Quanto alla determinazione dei compensi per la fase cautelare di fronte al giudice amministrativo.

9. Alla luce di una valutazione complessiva del quadro dei compensi previsti con riguardo alle attività di difesa condotte di fronte al giudice amministrativo, è possibile rilevare la necessità di un aumento dei compensi previsti per la fase cautelare: sempre più spesso, come confermano gli indirizzi maturati in seno a tale giurisdizione, è la fase cautelare quella più rilevante per la protezione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, tanto che gli esiti utili di tale fase assorbono alle volte completamente le esigenze di tutela. Il maggiore sforzo prestato dall'avvocato difensore è di frequente condotto proprio di fronte al giudice dell'urgenza: se a ciò si aggiunge l'ovvia considerazione che, nella fase cautelare, la

redazione degli atti deve di necessità realizzarsi in termini assai brevi, se ne deduce la opportunità di un adeguamento verso l'alto di tali valori.

Si suggerisce pertanto, pur discostandosi dall'originaria proposta CNF, di aumentare i compensi previsti per le attività difensive condotte per la fase cautelare di fronte al giudice amministrativo del 10%.

Quanto alla determinazione dei compensi in caso di difesa di più soggetti.

10. Come rilevato nelle osservazioni pervenute a questo Consiglio da molti Consigli dell'ordine, il Ministero ha modificato le previsioni originariamente previste al riguardo dalla proposta CNF, adottando una formulazione dei commi 2 e 4 dell'art. 4 che appare intrinsecamente contraddittoria: l'art. 4, comma 2 prevede che, in caso di difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso sia aumentato per ogni soggetto oltre il primo del 20% (fino a 10 soggetti) e poi del 5% (oltre a 10), mentre il comma 4 prevede che, sempre in caso identica posizione processuale (che non comporta esame di specifiche questioni), il compenso "liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto" è diminuito del 30%. Tale formulazione appare di difficile comprensione.

Immune da possibili equivoci e interpretazioni distorsive risulta la formulazione indicata nella norma corrispondente della proposta CNF (art. 5, comma 6), dove è ben chiaro che, una volta applicato il criterio dell'aumento del 20% (o del 5%, a seconda dei casi) è il compenso complessivamente determinato per la difesa complessiva (cioè di tutti i soggetti) a poter subire la decurtazione del 30%.

Si suggerisce pertanto di mutuare la formulazione dell'art. 4, co. 4 dello schema di decreto dalla più chiara formulazione di cui all'art. 5, comma 6 della proposta CNF. Identico rilievo concerne la analoga disposizione prevista per il settore penale (cfr. art. 12, comma 2).

Quanto alla determinazione dei compensi in caso di pluralità di difensori.

11. Come rilevato nelle osservazioni pervenute da molti Consigli dell'ordine, appare opportuno specificare che in caso di pluralità di difensori anche per l'attività penale si applichi la regola generale in base alla quale a ciascuno spetta il compenso per la propria opera. Risulta ingiustificata, infatti, la mancanza di una previsione analoga a quanto già disposto dall'art. 8 per l'attività civile e dall'art. 23 per gli affari stragiudiziali.

Si suggerisce, pertanto, di aggiungere un ulteriore comma all'art. 14 dal seguente tenore: *«Qualora incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata».*

Quanto alla riduzione del 30% dei compensi per le attività in regime di patrocinio a spese dello Stato.

12. Nel prendere atto del miglioramento rispetto a quanto indicato nel dm 140/2012, dove l'art. 9 prevede una decurtazione del 50% per i compensi delle attività svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si osserva che la riduzione del 30% prevista nello schema di decreto in esame si appalesa comunque un'ingiustificata misura punitiva, soprattutto nei confronti dei soggetti ammessi al beneficio, che sono sempre soggetti deboli, senza tener conto del riflesso sull'attività svolta dai professionisti. Non si vede perché la difesa di un soggetto debole debba essere pagata meno della difesa di un altro soggetto: il rischio inevitabile è che sia per definizione una difesa meno accurata. A tanto si aggiunge che nell'art. 18, comma 21 del ddl stabilità (AS 1120), attualmente all'esame del Senato, è già prevista una decurtazione di un terzo di questi compensi. Emerge quindi un evidente problema di coordinamento normativo e di interpretazione in quanto si potrebbe essere indotti a pensare che le due riduzioni siano cumulabili, mentre queste certamente non lo sono e, in assenza di una specifica esclusione dal ddl stabilità della norma di cui sopra (art. 18, co. 21), ben si giustificerebbe l'eliminazione della riduzione prevista nello schema di decreto.

Tanto più che si segnala che nella nota tecnica dell'Ufficio bilancio del gabinetto del ministro allegata allo schema di decreto correttivo del dm 140 redatto dal Ministro Severino a febbraio del 2013, non venivano posti problemi di copertura per la soppressione tout court della riduzione del 50% attualmente vigente, e si scriveva espressamente al riguardo che "eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri rivisti dal provvedimento in esame, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione".

Si suggerisce pertanto di chiarire l'ambito applicativo della disposizione, affinché la riduzione prevista non si cumuli con l'ulteriore decurtazione di cui al ddl stabilità ovvero, in alternativa, di eliminare dallo schema di decreto la misura della riduzione del 30% dei compensi delle attività difensive svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in considerazione del fatto che la riduzione

prevista dal ddl stabilità sarebbe maggiore, seppur di poco (30% schema di decreto; 33,3% ddl stabilità).

Passando ora alle osservazioni relative a refusi e ad errori di scritturazione,

IN PARTICOLARE SI OSSERVA

Lo schema di decreto ministeriale reca alcuni refusi ed errori di scritturazione che si segnalano di seguito.

13. All'art. 5, co. 5 e co. 6, terza riga, sostituire la parola: «risulta» con la parola: «risulti».
14. Al fine di evitare incertezze sull'importo liquidabile per cause superiori ad euro 520.000,00 va precisato ulteriormente il meccanismo previsto dall'art. 6 e dall'art. 22 aggiungendo alle parole «fino al 30 per cento» le parole: «in più».
15. All'art. 11, co. 1 le parole: «l'avvocato» sostituire con le parole: «all'avvocato».
16. All'art. 19, ad inizio della riga, è opportuno indicare la numerazione del comma: «1».
17. All'art. 21, co. 1, primo rigo, eliminare la parola «della» trattandosi di refuso; al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «alla» con la parola: «dalla».
18. Alla rubrica dell'art. 22 sostituire la parola: «cause» con la parola: «affari» in quanto termine più appropriato per l'attività stragiudiziale.
19. Alla rubrica dell'art. 23 eliminare la parola: «di» dopo la parola: «società».
20. Alla rubrica dell'art. 25 sostituire la parola: «al» con la parola: «a».
21. La qualifica «giudiziale» all'iscrizione ipotecaria di cui alla tabella n. 19 (Iscrizione ipotecaria/Affari tavolari) va aggiunta, al fine di precisare che si tratta di procedimento autonomo, ben distinto da quello erroneamente ricompreso nella fase decisionale poiché comporta adempimenti distinti, spesso di particolare complessità, e rilevante responsabilità per il professionista.
22. Alla tabella n. 2 (Giudizi Ordinari) si segnalano i seguenti refusi presenti nella fase istruttoria:
 - i) nel terzo scaglione (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) la quantificazione in euro 160,00, risulta notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per lo scaglione precedente (euro 810,00) e non in correlazione con quelli successivi. Trattasi di evidente errore di scritturazione, per cui si voleva sicuramente indicare l'importo di euro 1.600,00;
 - ii) al quarto scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), manca la separazione tra migliaia e centinaia;

- iii) al quinto (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) ed al sesto scaglione (da euro 260.000,01 a euro 520.000,00) devono essere scambiati gli importi, con la conseguenza che l'importo di euro 5.400,00 va riportato al quinto scaglione e quello di euro 9.915,00 va portato all'ultimo scaglione di valore, in quanto più congrui.
23. Alla tabella n. 4 (Cause di Previdenza):
- i) Al quinto scaglione di valore (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) nella fase decisionale manca la distinzione tra migliaia e centinaia;
 - ii) Per lo stesso parametro (fase decisionale - quinto scaglione) l'importo previsto risulta maggiore di soli 10,00 euro rispetto a quello previsto per lo scaglione precedente, che ammonta ad euro 3.500,00. Evidentemente nella determinazione del parametro non si è tenuto conto del maggior valore del giudizio, cosicché applicando i parametri percentuali utilizzati dal Ministero, la somma andrebbe rideterminata in euro 3.950,00.
24. Alla tabella n. 5 (Convalida locatizia), l'importo previsto per la fase introduttiva del quinto scaglione (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) che ammonta a euro 1.485,00 è superiore a quello previsto per lo scaglione successivo, pari ad euro 1.350,00. Trattasi di una posposizione, dovendosi riportare l'importo di 1.350,00 alla quinta fascia di valore e quello di 1.485,00 all'ultima fascia di valore.
25. Alla tabella n. 9 (Istruzione preventiva), per la fase introduttiva, è stato previsto un valore identico per il secondo (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) ed il terzo scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), pari ad euro 675,00. Trattandosi di scaglioni per differenti valori, risulta ingiustificata la previsione di un compenso identico, cosicché il compenso del terzo scaglione va riqualificato in euro 750,00 (sempre applicandosi i valori percentuali come individuati dal Ministero).
26. Alla tabella n. 13 (Corte di cassazione), l'importo di cui alla fase introduttiva del quarto scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) risulta frutto di evidente errore di battitura, dal momento che non sarebbe possibile un compenso di euro 16.875,00, a fronte di quelli precedenti e successivi. Evidentemente l'importo che si voleva inserire, ragionando per analogia con altre tabelle, e considerando trattarsi di fase introduttiva per giudizi innanzi alle giurisdizioni superiori, era quello di euro 1.875 e ciò dal momento che al di fuori del "5" in nessuna tabella compare un numero dispari diverso.
27. Alle tabella n. 23 (Commissione tributaria provinciale) e n. 24 (Commissione tributaria regionale) i compensi previsti per la fase istruttoria risultano notevolmente superiori rispetto a quelli liquidabili per la fase decisionale. Considerato il maggior impegno richiesto nella

delicata fase della discussione, è evidente lo scambio di importi tra tali due fasi. Pertanto, gli importi medesimi vanno invertiti (quelli previsti per la fase istruttoria vanno sostituiti con quelli per la fase decisionale, e viceversa).

Da ultimo, non si può fare a meno di segnalare che l'impianto normativo generale potrebbe essere ulteriormente asciugato. Tale ultima osservazione, che potrà sicuramente valere per il futuro, sta proprio a dimostrare l'essere il CNF entrato pienamente nello spirito ministeriale in base al quale lo schema di decreto ha proceduto a diversi accorpamenti della parte normativa rispetto alla originaria proposta CNF, introducendo un capo I recante «Disposizioni generali».

28. Esprimendo apprezzamento per l'intento di semplificazione, si segnala l'opportunità di poter arricchire il capo I di ulteriori disposizioni le quali, sebbene diversamente formulate in relazione alla specificità dell'attività, ribadendo la medesima regola generale potrebbero essere unificate. Si tratta delle seguenti disposizioni, che potrebbero essere tutte inserite nel capo I, pur con gli adattamenti relativi alla specificità della tipologia di attività professionale:

- i) Giudizi non compiuti / incarico non portato a termine (artt. 7, 13 e 25);
- ii) Pluralità di difensori e società professionali (artt. 8, 14 e 23);
- iii) Compensi spettanti al praticante avvocato abilitato al patrocinio (artt. 9, 17, 24);
- iv) Trasferte (artt. 11, 15 e 27);
- v) Il meccanismo di calcolo del compenso per cause o affari di valore superiore ad euro 520.000,00 (artt. 6 e 22).

Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, previo accoglimento dei suggerimenti di cui al presente parere.

Roma, 22 novembre 2013

Allegato

RIEPILOGO SINTETICO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

(Roma, 22 novembre 2013)

N.B. le osservazioni pervenute dai singoli Consigli dell'Ordine, Unioni ed associazioni sono annotate in ordine di arrivo:

- 1) Consiglio dell'Ordine di Ferrara
- 2) Consiglio dell'Ordine di Roma
- 3) Consiglio dell'Ordine di Vercelli
- 4) Consiglio dell'Ordine di Bari
- 5) Consiglio dell'Ordine di Macerata
- 6) Consiglio dell'Ordine di Aosta
- 7) Consiglio dell'Ordine di Udine
- 8) Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata
- 9) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)
- 10) Consiglio dell'Ordine di Varese
- 11) Consiglio dell'Ordine di Lecce
- 12) Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
- 13) Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (A.I.A.F.)
- 14) Consiglio dell'Ordine di Ravenna
- 15) Consiglio dell'Ordine di Bologna
- 16) Consiglio dell'Ordine di Pescara
- 17) Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)
- 18) Consiglio dell'Ordine di Palermo
- 19) Consiglio dell'Ordine di Trani
- 20) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) (precisazioni sui compensi per il rito del lavoro)
- 21) Consiglio dell'Ordine di Firenze
- 22) Sindacato Avvocati di Bari

1) Consiglio dell'Ordine di Ferrara

Segnala importi bassi nella bozza di DM.

2) Consiglio dell'Ordine di Roma

Aveva già segnalato che già gli importi della proposta CNF risultavano bassi, sebbene fossero più congrui rispetto a quelli previsti dal DM 140.

Lamenta importi bassi nella bozza di DM, particolarmente in relazione:

- alle procedure esecutive (come quella presso terzi di cui alla tabella n. 17, ove non sono previsti compensi per l'attività di assistenza alle operazioni esecutive) ed al precetto;
- alla difesa plurima, poiché sarebbe preferibile la regola del cumulo per determinare il valore della controversia.

Propone:

- di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale (ovvero di indicare parametri per le consulenze che esauriscono l'incarico)
- di precisare il concetto di "luogo" ove si svolge la professione in relazione alla trasferta (circondario? Distretto?)

In relazione alle tabelle:

- propone di limitare il valore massimo delle controversie dinanzi al GDP (tabella n. 1) a 20.000 euro e precisare che per le cause di competenza funzionale del giudice di pace di valore superiore all'ultimo scaglione espressamente previsto si applicano i parametri previsti dalla tabella n. 2 (Tribunale);
- rileva alcuni errori e/o refusi, quali:
 - o un refuso scaglione terzo della tab. n. 2;
 - o inspiegabili diversificazioni per le tabelle in materia di lavoro e previdenza (n. 3 e 4): in particolare, si tratta di un'inversione degli importi per la fase decisionale nei primi due scaglioni e di importi più alti rispetto ai giudizi ordinari per il quarto e l'ultimo scaglione;

- rileva l'eccessività di quattro fasi per la tabella n. 5 in materia di convalida locatizia;
- rileva l'assenza di parametri per il giudizio di ottemperanza delle decisioni TAR e Cds.

3) Consiglio dell'Ordine di Vercelli

Lamenta importi bassi per:

- difesa plurima (art. 4, co. 4);
- procedimenti monitori (tabella n. 8)
- procedure esecutive mobiliari ed immobiliari (tabelle nn. 16-18), ove i costi del contributo unificato sono più alti del compenso dell'avvocato;
- attività stragiudiziale (tabella n. 25).

Rileva altresì:

- un divario di scaglioni tra tribunale e appello [tab. 2 e 12];
- la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- la necessità di prevedere oltre che un minimo (il 20%) anche un compenso massimo per domiciliatario (il 50%);
- l'opportunità di criteri oggettivi per la liquidazione, tra cui una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie;
- la necessità di specificare il "luogo" ove si svolge la professione ai fini della trasferta (circondario? Distretto?)

4) Consiglio dell'Ordine di Bari

- lamenta importi bassi, particolarmente indecorosi
 - per cause di lavoro, precetto, e procedimento monitorio;
 - per il caso di difesa plurima (art. 4, co. 2 e 4);
 - e per il compenso premiale riconosciuto in caso di conciliazione.
- critica:
 - l'eccessiva discrezionalità, proponendo una percentuale fissa per le spese forfetarie;
 - la mancanza di una fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo.

5) Consiglio dell'Ordine di Macerata

- denuncia l'ambiguità della formulazione dell'art. 4, co. 4 del DM in materia di difesa plurima rispetto all'originaria proposta CNF, che risultava più chiara (cfr. art. 5, co. 6 proposta CNF);
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria, poiché attività autonoma, con rilevante responsabilità del professionista (art. 4, co. 5).

Lamenta importi bassi, particolarmente in relazione alla tabella n. 18 (esecuzione immobiliare) per scaglioni superiori a 50.000 euro; propone di inserire un meccanismo premiale qualora l'esecuzione vada a buon fine.

Propone, infine, di precisare che le spese legali effettivamente recuperate, in eccedenza rispetto a quanto pattuito con il cliente, spettino al difensore.

6) Consiglio dell'Ordine di Aosta

- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- e la mancanza di una fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo.

7) Consiglio dell'Ordine di Udine

- Lamenta importi bassi;
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- ritiene insufficienti gli importi previsti in caso di conciliazione della controversia e propone di rafforzare il meccanismo premiale;
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- insiste al fine di introdurre un obbligo di motivazione per il giudice nella liquidazione, particolarmente qualora si discosti dai parametri.

8) Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata

Apprezza, nel complesso, lo schema di DM, particolarmente per l'introduzione del rimborso delle spese forfetarie, del compenso del domiciliatario e del miglioramento delle tabelle rispetto al DM 140.

- Lamenta importi bassi per l'attività civile;
- ritiene necessaria una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie.

9) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)

Apprezza l'adeguamento dei parametri compiuto nel rito del lavoro (tab. 3).

- A loro avviso, l'art. 13 della L. 247/12 prevede l'obbligatorietà dei parametri in caso di liquidazione; propongono pertanto di eliminare la discrezionalità del giudice nella liquidazione e precisarlo nel regolamento;
- Propongono di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale (ovvero di provvedere ad un aumento ed adeguamento degli importi, come da tab. 33 proposta CNF).

10) Consiglio dell'Ordine di Varese

- Ritengono necessaria una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie;
- la necessità di prevedere oltre che un minimo (il 20%) anche un compenso massimo per domiciliatario (il 50%);
- di reinserire la tabella mediazione (v. proposta CNF tabella n. 32)

11) Consiglio dell'Ordine di Lecce

Esprime apprezzamento per la proposta CNF.

- Rilega la necessità di una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie
- Lamenta importi bassi, proponendo di riportarli a quelli indicati dal CNF;
- Denuncia l'ambiguità dell'art. 4, co. 4 in materia di difesa plurima (v. Macerata)
- Propone di stabilire criteri più precisi per il rimborso delle spese di trasferta;
- Segnala alcuni errori e/o refusi nelle tabelle: Tab. 2: scaglioni 3 e 4 fase istruttoria; tab. 4: scaglione 5 fase decisionale; tab. 9: scaglioni 2 e 3 fase introduttiva; tab. 13 scaglione 4 fase introduttiva;
- Propone di reinserire la tabella n. 12 (proposta CNF) per i reclami al collegio.

12) Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Ritiene necessario:

- che siano chiariti i casi di liquidazione officiosa e prestazioni rese nell'interesse di terzi;
- chiarire meglio la portata dell'art. 4, co. 4, di formulazione ambigua rispetto al precedente comma 2 per i casi di difesa plurima;
- modificare l'art. 4, co. 6 (e l'art. 19, co. 2) sul compenso premiale dovuto in caso di conciliazione ("il compenso è aumentato fino al 25 per cento");
- precisare anche per il penale la regola che, in caso di pluralità di difensori, a ciascuno spetta il compenso per la propria opera (cfr. art. 8 civile e 23 stragiudiziale); tale rilievo potrebbe essere assorbito ove il parere del CNF segnalasse di ampliare i criteri generali;
- prevedere una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie (15%);

Propone:

- di dare rilevanza alla sistemazione delle questioni patrimoniali in cause di famiglia e procedimenti di separazione e divorzio consensuale;
- di prevedere all'art. 10 un aumento percentuale per il compenso dell'arbitro nel collegio arbitrale (sino al 150%) per evitare una triplicazione dei compensi;

Per quanto concerne le tabelle:

- per la tabella n. 5 (convalida locatizia) propone di precisare quali fasi sono applicabili al giudizio sommario e quali all'eventuale fase successiva al mutamento del rito;
- per le tabelle nn. 21-22 (TAR e CDS) ritiene necessario anteporre la fase cautelare a quella decisoria;
- per la tabella n. 23 (ipoteca), propone di aggiungere nuovamente il termine "giudiziale" (v. altresì Macerata, sub 5);
- per la tabella n. 15 (penale) ritiene necessaria la specificazione di ulteriori ipotesi, e dunque una "minore sintesi";
- propone di reinserire la tabella mediazione (n. 32 proposta CNF) con un compenso modesto per la fase introduttiva ed un compenso più ampio per la mediazione conclusa con accordo.

13) Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (A.I.A.F.)

Propone:

- di aumentare la percentuale del compenso liquidabile (dal 20% al 50%) per l'avvocato che assiste entrambi i coniugi;
- di integrare l'art. 4 (parametri generali), specificando ulteriormente alcune attività delle singole fasi con quelle specifiche dei procedimenti di famiglia e minori;

- nuovi articoli sul valore della causa nei procedimenti in materia di famiglia e minori, e per prestazioni stragiudiziali;
- di far riferimento alla tabella n. 2 (Tribunale) anche per i procedimenti dinanzi al Tribunale dei minorenni.

14) Consiglio dell'Ordine di Ravenna

Esprime apprezzamento per la proposta CNF, che preferiva.

Propone:

- un aumento del compenso premiale in caso di conciliazione da $\frac{1}{4}$ al massimo di $\frac{1}{2}$;
- di distinguere l'attività del domiciliatario di mera domiciliazione (col riconoscimento di una percentuale tra il 10-15%) da quella di effettiva partecipazione alle udienze (con ulteriori e specifiche percentuali);
- di reintrodurre la fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo;
- l'inserimento del reclamo quale voce autonoma (v. tab. 12 proposta CNF).
- di inserire nella tabella n. 19 (ipoteca) il termine "giudiziale", criticando la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5);
- di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale.

Per quanto concerne le tabelle:

- lamenta valori inferiori per la tabella n. 1 (Giudice di pace), rispetto ai valori previsti per gli scaglioni identici alla tabella n. 2 (Tribunale);
- lamenta valori inferiori per la tabella n. 2 (Tribunale) rispetto a quelli previsti dalle tabelle nn. 3-4 (lavoro e previdenza);
- propone un aumento del 20% - 30% dei valori previsti dalle tabelle relative ai procedimenti di esecuzione (tabelle 16-17-18).

15) Consiglio dell'Ordine di Bologna

Apprezza l'impianto della bozza di DM ove riprende le seguenti proposte del CNF: la funzione guida dei parametri nella determinazione dei compensi, l'aumento compensi liquidabili, la previsione di un compenso per il domiciliatario, la riduzione del 30% anziché del 50% dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

- Rileva alcuni errori e/o refusi:
 - o per le cause di valore superiore a euro 520.000 (Artt. 6 e 22), ritiene necessario aggiungere il termine "in più" alla previsione dell'aumento del 30%;
 - o rileva alcuni errori in tabelle specifiche, in relazione agli importi indicati (cfr. comparazione US del CNF), e segnala alcune rilevanti divergenze:
 - la divergenza tra i compensi previsti alla tabella n. 2 (Tribunale) e n. 10 (cautelari) non sarebbe giustificata;
 - non risulterebbe giustificata altresì la divergenza degli importi di cui alle tabelle nn. 3-4 (lavoro previdenza);
- propone (come il Triveneto) di precisare anche per il penale la regola che, in caso di pluralità di difensori, a ciascuno spetta il compenso per la propria opera (cfr. art. 8 civile e 23 stragiudiziale); tale rilievo potrebbe essere assorbito ove il parere del CNF segnalasse di ampliare i criteri generali;
- ritiene necessario specificare il "luogo" ove si svolge la professione ai fini della trasferta (circondario? Distretto?);
- lamenta importi bassi (ed avvenuto aumento solo per le cause di maggior valore non per quelle di valore inferiore). Poiché tale scelta colpisce maggiormente i giovani (cfr. ANF) propone il rialzo di tutti i parametri per le cause di valore modesto;
- Per l'attività stragiudiziale segnala che i compensi non sono ricollegati a parametri oggettivi e propone di inserire una percentuale sul valore della pratica;
- Propone di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale;
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale.

16) Consiglio dell'Ordine di Pescara

- Censura la discrezionalità del giudice, proponendo di inserire una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie e l'impossibilità di liquidare al di sotto dei parametri minimi indicati;
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale.
- Propone di prevedere un compenso supplementare per giudizio rimesso in istruttoria dopo essere stato trattenuto in decisione

17) Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)

Per quanto concerne la materia civile propone:

- un maggior aumento percentuale per i giudizi dinanzi al Giudice di pace (fino a 100%), le procedure esecutive immobiliari (aumento del 40%) ed una minore riduzione per il procedimento monitorio (40% anziché 50%);
- la riformulazione della previsione del compenso premiale in caso di conciliazione, collegata a fasce di valore della tab. 2;
- per le tabelle, propongono:
 - o un aumento dei compensi per giudizi dinanzi al Giudice di pace (tab. 1) e di lavoro (tab. 3) per la prima fascia (fino a euro 1.100), sostituendo gli importi con quelli previsti per il Tribunale (tab. 2);
 - o alcune modifiche puntuali, come la correzione di refusi e proposte simili:
 - Compensi giudizio ordinario (tab. 2 fase istruttoria) scambiati con quelli per lavoro (tab. 3)
 - AUMENTO per precetto (da 225 a 250), monitori (da 540 a 700), esecutive immobiliari prima fascia (fino a 1100) (da 120 a 240 e da 60 a 120)
 - di inserire una fase istruttoria nella tabella n. 20 (fallimenti), con compensi pari a 50% della fase istruttoria della tabella n. 3 (lavoro)
 - o di inserire nella tabella n. 19 (ipoteca) il termine "giudiziale", criticando la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5);

Per quanto concerne la materia penale:

- lamenta importi bassi e propone
 - o di eliminare la riduzione del 30% per assistenza a più parti;
 - o di aumentare fino al 100% il compenso per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace;
 - o di eliminare la riduzione a metà della liquidazione del compenso dei praticanti abilitati (art. 17)
- per le tabelle, propone di inserire nella tabella n. 15:
 - o il Magistrato di sorveglianza, con gli importi previsti per il Tribunale monocratico;
 - o il giudice dell'esecuzione, con gli importi previsti per il Tribunale monocratico, esclusa fase istruttoria.

18) Consiglio dell'Ordine di Palermo

Critica la riduzione del numero di tabelle (n.d.r.: procedimenti) rispetto a quelle previste nella proposta del CNF (26 tabelle anziché 40).

Lamenta importi bassi:

- nei procedimenti esecutivi (oltre a censurare la riduzione da tre a due fasi del procedimento); in realtà tali importi risultano più alti rispetto a quelli previsti dal DM 140);
- per il procedimento monitorio (sebbene, dalle tabelle comparative, risulti più basso solamente per la fascia da 5.000 a 15.000 euro e più alto negli altri casi);
- per gli arbitri.

Propone di reinserire la tabella mediazione (n. 32 proposta CNF);

Segnala taluni errori e refusi puntuali per le tabelle 2 (Tribunale), 4 (previdenza), 5 (locazione) e 9 (istruzione preventiva).

19) Consiglio dell'Ordine di Trani

- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- di specificare la disposizione di cui all'art. 4, co. 8 concernente le difese "manifestamente infondate";
- critica la riduzione del compenso per le ipotesi di cui all'art. 4, co. 9 (responsabilità processuale aggravata e simili);
- critica la riduzione del numero delle Tabelle rispetto alla proposta CNF;
- propone di reinserire la tabella mediazione (v. proposta CNF tabella n. 32);
- propone di aumentare i compensi per le cause di valore minore, per favorire i giovani (cfr anche proposte di ANF);
- Effettua precisazioni puntuali in merito a errori e/o refusi in relazione all'importo dei parametri previsti nelle singole tabelle;
- Lamenta importi bassi, che hanno irragionevolmente ridotto quelli contenuti nella proposta CNF, particolarmente per l'atto di precetto, i procedimenti monitori e le procedure esecutive.

20) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) (precisazioni sui compensi per il rito del lavoro)

- indica le ragioni che giustificano la diversità dei parametri di cui alla tabella n. 3 (lavoro) rispetto a quelli di cui alla tabella n. 2 (Tribunale): le numerose decadenze da allegazioni, domande, eccezioni e contestazioni, da proporsi con il ricorso introduttivo, giustificano l'accentuazione degli onorari nelle prime fasi.

21) Consiglio dell'Ordine di Firenze

- Censura la discrezionalità del giudice, proponendo di inserire una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie e l'impossibilità di liquidare al di sotto dei parametri minimi indicati;
- Propone di precisare che le spese legali effettivamente recuperate, in eccedenza rispetto a quanto pattuito con il cliente, spettino al difensore;
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- Si auspica l'aumento della percentuale di cui all'art. 6 (cause di valore superiore a 520.000) dal 30% al 40%;
- Propone un aumento del compenso per cause di particolare importanza, attraverso un moltiplicatore;
- Propone di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale;
- In relazione alle tabelle lamenta compensi bassi, particolarmente per la tabella n. 1 (Giudice di pace, n. 2 (Tribunale), n. 7 (Volontaria giurisdizione), n. 11 (Corte dei conti) per quanto concerne i giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari, n. 18 (Esecuzioni immobiliari), n. 19 (Ipoteca), n. 26 (Arbitri).
- Per quanto concerne i giudizi amministrativi, propone di riformulare l'art. 5, co. 3 in materia di criteri generali di determinazione del valore della controversia nei seguenti termini: *«Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; quando ciò non è possibile si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire. Nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire è individuata nella misura del dieci per cento del valore stimato a base di gara o, in mancanza di detto valore, è rapportata al vantaggio economico atteso dal cliente».*
- Rileva, infine, alcuni errori o refusi alle tabelle n. 21-22 (TAR e Cds).

22) Sindacato Avvocati di Bari

Aderisce alle osservazioni formulate da ANF.